

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Publicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Publicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'[articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441](#), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli [articoli 3 e 4](#) della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7¹](#).

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

¹ **Delibera CIVIT n. 65/2013:** in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 luglio 2013.

Applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013 ai Comuni

Con specifico riferimento all’individuazione dei comuni a cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), stante l’abrogazione dell’art. 41-bis del d.lgs. n. 267/2000 da parte del d.lgs. n. 33/2013, occorre considerare il riferimento all’art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Pertanto, ai sensi della richiamata norma, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1.

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL SINDACO

Generalità	Carica ricoperta	Atto di nomina o di proclamazione	Durata dell'incarico
Ing. Giulio Lancia, nato a San Vincenzo Valle Roveto, il 18.01.1953	Sindaco	Eletto Sindaco a seguito delle elezioni amministrative del 15/16 maggio 2011. Proclamato Sindaco ed entrato in carica in seguito al verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 17.05.2011 (art. 67 D.P.R. 16-5-1960 n. 570 ed art. 38, co. 4, del D.lgs. n. 267/2000). Convalidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 maggio 2011.	Cinque anni (art. 51, co. 1, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

CURRICULUM

 giuliolancia@tiscali.it		
<p>CPL Concordia Soc.Coop. info@cpl.it > www.cpl.it Cod.Fiscale e p. IVA 00154950364 via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S (MO) Tel 0535-616111 - Fax 0535-616364 Dirigente - Responsabile AREA 6 CAMPANIA - CALABRIA – SICILIA mob 335.6983981 e.mail: glancia@cpl.it Ufficio di Napoli, via Emilio Scaglione, 28-31 c.a.p. 80145 Tel. 081-7407530 Fax 081-7407646 Consigliere di Amministrazione dal 2011 a maggio 2014.</p>		

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Indennità di funzione (art. 82, co. 1, D.lgs. n. 267/2000)	Indennità di fine mandato (art. 82, co. 8, lett. f), D.lgs. n. 267/2000)	spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
€ 650,74 mensili x 12 mesi	€ 650,74 x ciascun anno in cui resta in carica	nulla

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

nulla

gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti

nulla